

Legge federale sull'imposizione degli autoveicoli

(LIAut)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del... 2008¹;

visto il parere del Consiglio federale del 2008²,

decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli autoveicoli è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 131 capoverso 1 lettera d, 74 capoverso 2 e 89 capoverso 3 della Costituzione federale⁴,

Sezione 3: Aliquota d'imposta e destinazione del gettito fiscale

Art. 13 Aliquota d'imposta

L'imposta è dell'8 per cento.

Art. 13a Destinazione del gettito fiscale (*nuovo*)

¹ La Confederazione distribuisce la metà delle entrate fiscali, interessi compresi e previa detrazione dei costi d'esecuzione, ai detentori di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. La distribuzione è effettuata sotto forma di versamento di bonus dopo la prima omologazione degli autoveicoli.

² Il Consiglio federale disciplina i dettagli del sistema di bonus.

- 1 FF
- 2 FF
- 3 RS 641.51
- 4 RS 101

Art. 13b Criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni (*nuovo*)

¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni stabilisce i criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base degli sviluppi internazionali e dell'evoluzione tecnologica.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni tiene un registro degli autoveicoli di cui al capoverso 1.

Art. 13c Ammontare dei bonus (*nuovo*)

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce ogni due anni l'ammontare dei bonus d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

II

Disposizione transitoria

Per gli autoveicoli tassati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge non vengono versati bonus.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Variante A (esclusione degli autoveicoli utilitari leggeri dal campo d'applicazione della LIAut)

Art. 1 Principio

La Confederazione riscuote un'imposta sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

Art. 2 Definizioni

Per autoveicoli destinati al trasporto di persone a tenore della presente legge s'intendono le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di nove persone al massimo, comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000-9030⁵);

⁵ RS 632.10 Allegato

Articoli 13, 13a, 13b, 13c conformemente alla variante principale

Variante B (inclusione degli autoveicoli fino a 3500 kg nel campo d'applicazione della LIAut)

Art. 2 cpv. 1

¹ Per autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci a tenore della presente legge s'intendono:

- a. le autovetture con un peso complessivo non eccedente 3500 kg concepite per il trasporto di 10 o più persone, compreso il conducente (voci di tariffa 8702.1010-9020⁶);
- b. le autovetture e altre auto concepite principalmente per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate alla lett. a), comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000-9030⁷);
- c. gli autoveicoli per il trasporto di merci di peso complessivo non eccedente 3500 kg (voci di tariffa 8704.2110, 2120 e 2130, 3110, 3120 e 3130, 9010, 9020 e 9030⁸).

Articoli 13, 13a, 13b, 13c conformemente alla variante principale

⁶ RS 632.10 Allegato

⁷ RS 632.10 Allegato

⁸ RS 632.10 Allegato

